



Circolare dell'Area FFW sul Decreto Sviluppo
“Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”

E' stato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Sviluppo, recante “*Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*” (DL n. 70/2011 convertito in legge n. 160 del 12 luglio 2011, in G. U. n. 160 del 12 luglio 2011).

Si approfondiscono di seguito le misure del decreto in materia di fisco, credito e welfare, seguendo per quanto possibile l'ordine degli articoli del decreto, e tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.

FISCO

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 1)

La norma istituisce sperimentalmente per il 2011 e 2012 un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università, enti pubblici di ricerca e organismi di ricerca.

Tali enti possono sviluppare i progetti finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture e simili con altre qualificate strutture di ricerca, anche private. Altre strutture finanziabili possono essere individuate con decreto del MIUR di concerto con il MEF, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Nel passaggio parlamentare di conversione del decreto legge sono stati inclusi nella definizione di enti pubblici di ricerca – oltre agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 e all'ASI, Agenzia Spaziale Italiana – anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il nuovo credito d'imposta - che sostituisce il credito d'imposta previsto per il 2011 dalla legge n. 220/10 (art.1, c. 25), conseguentemente soppresso – ha le seguenti caratteristiche:

- va usufruito in tre quote annuali di pari importo, a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012;
- spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
- è calcolato sulla spesa “incrementale” calcolata quale l'importo percentuale eccedente la media degli investimenti in ricerca (commissionata a tali enti pubblici di ricerca) effettuati nel triennio 2008-2010;

- spetta nella misura del 90% della spesa incrementale in ricerca, se commissionata ad università, enti pubblici di ricerca ed organismi di ricerca. Dalla formulazione della norma sembra che la percentuale possa essere diversa nel caso di ricerca commissionata agli altri soggetti, eventualmente individuati con decreto dei ministeri sopra indicati;
- è utilizzabile solo in compensazione orizzontale con tributi diversi, con esclusione della compensazione con contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e altre entrate individuate con decreto;
- non concorre alla formazione del reddito ed alla base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del calcolo dei proventi esenti di cui all'articolo 61 e 109 del TUIR (rapporto di deducibilità degli interessi passivi per gli imprenditori persone fisiche e rapporto di deducibilità delle spese in presenza di ricavi/proventi esclusi da imposizione). Deve essere indicato in dichiarazione (quadro RU), ma non è soggetto al limite di utilizzo di euro 250.000 previsto per i crediti iscritti in tale quadro.

Tra i principali aspetti che debbono essere ancora chiariti:

- l'applicazione dell'incentivo agli investimenti in ricerca ed innovazione;
- la possibilità per le imprese di utilizzare anche strutture interne di ricerca e sviluppo;
- le modalità di calcolo del credito di imposta: in particolare se i costi per investimenti da assumere nella media di confronto siano solo quelli relativi ad investimenti in R&S commissionata ad Università ed enti pubblici di ricerca (come emergerebbe dalla lettura della relazione tecnica) oppure tutti quelli per R&S effettuati dalle imprese.

Per l'attuazione della misura è autorizzata la spesa di complessivi 484 mln di euro così ripartiti: 55 mln per l'anno 2011, 180,8 mln per l'anno 2012, 157,2 mln per l'anno 2013 e 91 mln per l'anno 2014. Tali quantificazioni derivano dalla stima, contenuta nella Relazione tecnica, degli investimenti in R&S commissionata da soggetti privati a centri pubblici di ricerca: circa 1,8 miliardi di euro. Considerando un investimento incrementale annuo del 15% (circa 275 mln di euro) e la ripartizione in tre rate annuali si giunge ad una stima media di circa 180 mln annui (somma delle due rate di 90 mln per gli anni 2011 e 2012).

Ove si registrino scostamenti tra l'utilizzo del credito e le somme stanziare a copertura, il Ministro dell'Economia con proprio decreto provvederà alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese dei singoli Ministeri, con esclusione delle somme stanziare per il finanziamento ordinario dell'Università, delle risorse destinate alla ricerca, del finanziamento del 5 per mille e delle risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali.

Credito d'imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno (art. 2)

La norma istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011).

L'agevolazione si configura come un aiuto di Stato per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, compatibile con la disciplina comunitaria senza necessità di notifica

alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008. Il funzionamento della misura agevolativa prevede pertanto il rispetto di tutte le condizioni stabilite dal citato regolamento comunitario.

Nello specifico, il credito d'imposta spetta nella misura del 50%:

- dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi della disciplina comunitaria, cioè di persone che rientrano nelle seguenti categorie:
 - persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - persone che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;
 - lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
- dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione, qualora l'assunzione riguardi lavoratori "molto svantaggiati" ai sensi della disciplina comunitaria, ovvero disoccupati cd. di lunga durata, privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Il costo salariale comprende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, inclusa la retribuzione lorda, prima delle imposte, e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il calcolo del credito d'imposta è operato considerando la differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupato nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (13 luglio 2011).

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale, il credito d'imposta spetta proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in imprese controllate o collegate o riferibili allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Il credito d'imposta – da indicare in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui è concesso - è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro tre anni dalla data di assunzione.

Non concorre alla formazione del reddito ed alla base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del calcolo dei proventi esenti di cui all'articolo 61 e 109 del TUIR.

Sono cause di decadenza dall'agevolazione fiscale:

- a) la diminuzione del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato rispetto a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

- b) la mancata conservazione dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di 3 anni (2 per PMI);
- c) l'accertamento definitivo di
 - o violazioni non formali delle norme fiscali o contributive in materia di lavoro dipendente, per le quali siano state irrogate sanzioni di importo pari o superiore a euro 5.000,
 - o violazioni della normativa sulla salute o sulla sicurezza dei lavoratori,
 - o provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale del datore di lavoro.

La norma, come modificata in sede di conversione, precisa che nei casi di cui alle lettere b e c) i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito già usufruito. Nel caso di cui alla lettera c) l'importo da restituire è quello del credito maturato ed usufruito dal momento della violazione, e i termini per il recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato, comprensivi di interessi legali e sanzioni, decorrono dal definitivo accertamento delle violazioni. Il credito di cui abbia già usufruito il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale è considerato credito prededucibile.

Poiché come detto il credito d'imposta si configura come un aiuto di Stato in esenzione, ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008, si applicano tutte le disposizioni contenute nel Regolamento, ivi incluse le disposizioni generali relative a determinate esclusioni dall'ambito di applicazione dell'agevolazione¹ e al divieto di cumulo con altri aiuti di Stato che incidano sugli stessi costi ammissibili.

Con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze - da adottare di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali, dei Rapporti con le regioni e della Gioventù, e previa intesa con la Conferenza Permanente Stato- Regioni – saranno stabilite le norme di attuazione ed i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna Regione, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del credito d'imposta.

Le risorse necessarie per l'attuazione dell'agevolazione derivano, previo consenso della Commissione Europea, dall'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR).

Il Ministro dell'economia, con decreto, provvede al monitoraggio degli oneri previsti dalla norma in commento, con possibilità di ridurre la dotazione del FAS, nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni.

Secondo la relazione tecnica al decreto, il nuovo credito d'imposta dovrebbe portare ad un aumento occupazionale di circa 42.300 unità, con un costo per l'Erario stimato approssimativamente in circa 500 mln di euro nel periodo 2011-2014.

Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 2bis)

Nel corso dell'iter di conversione del decreto è stato introdotto un nuovo articolo volto a rifinanziare, attraverso i fondi strutturali europei, il credito di imposta per gli investimenti al sud di cui all'articolo 1, commi 271-279 della legge n. 296/2006.

Il MEF, di concerto con il Ministro dei rapporti con le regioni e previa intesa della conferenza permanente per i rapporti Stato – regioni - province autonome, stabilirà

¹ Es . industria carboniera, imprese in difficoltà ai sensi della disciplina comunitaria, imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione, cd. clausola Deggendorf.

con decreto di natura non regolamentare i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione, nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza con le procedure e priorità dei fondi europei.

La fruizione del credito avviene entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto del MEF, e i soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse, secondo le modalità che saranno individuate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le risorse per l'attuazione della misura sono individuate, previo consenso dell'Unione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del FESR e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Viene inoltre introdotto il monitoraggio preventivo degli utilizzi del credito di imposta, seguendo l'approccio già adottato in passato per altre agevolazioni (es. credito per la ricerca e sviluppo).

Si segnala che il Servizio bilancio del Senato ha evidenziato che la mancanza di una puntuale quantificazione ed idonea copertura della misura, rinviata ad un provvedimento amministrativo, solleva problemi di compatibilità della norma con la riserva di legge in materia tributaria di cui all'articolo 23 della Costituzione.

Distretti turistici (art. 3)

Secondo la relazione illustrativa del decreto, "i commi da 4 a 6 istituiscono nei territori costieri i distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni".

A tali distretti – da istituire con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori costieri definiti dal decreto stesso e previa intesa con le Regioni interessate – è estesa la possibilità di beneficiare delle semplificazioni in materia fiscale, amministrativa, finanziaria e per la ricerca e sviluppo introdotte dalla Legge finanziaria 2006 per i distretti produttivi in generale (art. 1, c. 368, lett. a-d, L. n. 266/05).

L'accesso alle semplificazioni di carattere amministrativo, finanziario e per la ricerca e sviluppo è subordinato alla condizione che le imprese dei Distretti turistici siano costituite in rete (secondo le regole dell'art. 3, c. 4-ter del DL n. 5/09). Tale condizione non sussiste per l'accesso alle semplificazioni di carattere fiscale, che vengono ricordate in maniera sistemica nel riquadro che segue.

Si ricorda peraltro che le disposizioni fiscali sui distretti produttivi - ora riprese specificatamente per i distretti turistici - non sono di immediata applicabilità, ma presuppongono l'emanazione di un decreto² che fornisca la definizione di distretto. Tale previsione andrà coordinata con la disposizione che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri l'istituzione, con proprio decreto, dei nuovi distretti turistici.

² Tale decreto deve essere emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate.

La disciplina fiscale sui distretti produttivi prevista dalla Finanziaria 2006

La disciplina fiscale sui distretti produttivi prevista dalla Finanziaria 2006 prevede diverse opzioni a disposizione dei soggetti che aderiscono al distretto.

Una prima forma di tassazione è quella che prevede l'applicabilità, ai fini IRES, delle norme in materia di consolidato nazionale alle imprese appartenenti al distretto produttivo (artt. 117 e seguenti del TUIR).

In alternativa alla determinazione dell'IRES su base consolidata, alle imprese aderenti al distretto è concessa la possibilità di calcolare il reddito imponibile, nonché i contributi e le altre somme dovute agli enti locali su base unitaria. E' infatti previsto che *"i distretti (...) possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva"*.

Lo strumento per la determinazione del reddito unitario imponibile è, pertanto, il concordato preventivo (almeno) triennale.

La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità.

Indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione unitaria, i singoli aderenti al distretto possono decidere di usufruire di una tassazione concordataria.

In ogni caso, il concordato viene stipulato con l'Agenzia delle Entrate avendo riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese, nonché alla loro attitudine alla contribuzione in base a parametri oggettivi determinati dall'Agenzia stessa, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti, anche su base presuntiva.

La riproposizione, anche se limitatamente ai distretti turistici, delle regole fiscali dettate dalla Finanziaria 2006 per le imprese aderenti a qualsiasi distretto, e mai applicate in concreto per l'assenza dei decreti attuativi, ripropone i molteplici dubbi applicativi già espressi a seguito della loro prima emanazione.

Le norme fiscali sui distretti potrebbero creare all'interno di queste aggregazioni situazioni fiscali eterogenee. In uno stesso distretto, ad esempio, potrebbe realizzarsi una concomitanza di regimi in cui coesistono società che optano per la tassazione unitaria di tipo concordatario, altre che scelgono di aderire al **solo** concordato preventivo per stabilire le imposte dirette, altre ancora che aderiscono alla tassazione distrettuale con lo schema del consolidato (senza aderire alla tassazione unitaria), ed infine altre che continuano a determinare in modo ordinario le imposte dirette ed i tributi da versare agli enti locali.

La complessità nella gestione congiunta di questi diversi regimi potrebbe comportare oneri amministrativi anche rilevanti a carico delle imprese.

Inoltre, al fine di applicare gli istituti previsti per la tassazione dei distretti, imprese autonome e **non** legate **neanche** dall'appartenenza ad un gruppo societario, potrebbero essere chiamate a condividere i propri dati contabili e fiscali, con **evidenti conseguenze** anche in termini di riservatezza delle informazioni.

Accanto a questa generale situazione di incertezza, vanno rilevate le principali criticità

relative ai singoli regimi disponibili per le imprese del distretto.

La possibilità di una tassazione consolidata delle imprese del distretto sembra essere ammessa **solo per le società di capitali ed enti commerciali**, così come previsto ai fini del consolidato nazionale (art. 117 del TUIR). Nel caso dei distretti, pertanto, non sembra potersi ipotizzare un allargamento dell'ambito applicativo del consolidato anche a soggetti non IRES solo in virtù della loro appartenenza al distretto. Ciò comporta l'esclusione soggettiva dalla tassazione consolidata per determinate tipologie di imprese.

Controversi risultano altri profili di applicabilità delle norme del consolidato nazionale ai distretti, in particolare **con riferimento alla** possibilità di riportare le perdite fiscali preesistenti **alla tassazione consolidata e ai** profili attinenti la cessazione dell'opzione per il consolidato.

La norma, al pari di quanto avviene per il consolidato nazionale, chiarisce solamente che le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti sono escluse dalla base imponibile IRES, ma non **offre** indicazioni in relazione ad altri profili applicativi connessi al consolidato fiscale distrettuale.

Inoltre, l'adozione del consolidato in assenza di un gruppo con a capo una società controllante comporta difficoltà applicative nel campo della responsabilità e del rapporto con l'Amministrazione finanziaria. Le norme sul consolidato nazionale, anche per l'assenza di un riferimento costituito dalla società consolidante, si prestano ad una difficile trasposizione in un contesto in cui manca un gruppo e vincoli di controllo.

Come precedentemente indicato, accanto al consolidato di distretto, le imprese possono decidere di adottare l'opzione per l'imposizione concordataria. Il concordato può riguardare sia una base imponibile unitaria di distretto, sia l'imponibile delle singole imprese dello stesso. Dalla lettura della norma emerge la necessità di un approfondimento circa i criteri che presiedono alla determinazione dell'imposta su base concordataria: è, infatti, necessario fare riferimento alla natura, tipologia ed entità delle imprese del distretto, nonché alla loro attitudine alla contribuzione. Tali parametri – peraltro all'apparenza inediti nel nostro ordinamento tributario - saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Altrettanto problematica – nel caso di tassazione unitaria concordata - appare la definizione dei criteri in base ai quali viene ripartito il carico tributario tra le imprese coinvolte nella tassazione di distretto: viene infatti sancito che tale ripartizione è rimessa al distretto sulla base di criteri di trasparenza, parità di trattamento e in base al principio di mutualità.

Le disposizioni sulla tassazione dei distretti, oltre a dettare i criteri per la determinazione della base imponibile IRES, consentono la possibilità per le imprese del distretto di concordare in via preventiva e vincolante per un triennio anche il volume dei tributi, contributi ed altre somme dovute nei confronti degli enti locali. Risulta particolarmente complesso ipotizzare come tale accordo possa essere stipulato con tutti gli eventuali enti locali coinvolti (specie nel caso in cui il distretto trascenda i confini regionali), nonché gli eventuali rapporti con le disposizioni che presiederanno al calcolo dei tributi locali a seguito dell'entrata in vigore della riforma del federalismo fiscale.

In relazione all'imposizione concordataria, da ultimo, appare opportuno rilevare che la norma in esame sembra sollevare perplessità circa la sua compatibilità con il principio costituzionale di capacità contributiva, specie se valutato alla luce della possibilità di informare la tassazione del distretto a principi di mutualità o attitudine alla contribuzione ed ad altri parametri oggettivi decisi in accordo con le categorie.

Semplificazione fiscale e previdenziale (art. 7)

Il decreto contiene una ventina di misure di semplificazione in materia fiscale e previdenziale. Si tratta di un insieme eterogeneo per natura e importanza, che recepisce alcune - le meno impegnative - delle misure di semplificazione proposte da Confindustria e RetelImprese Italia nell'ambito del Tavolo tecnico sulla semplificazione fiscale costituito ad aprile scorso con l'Agenzia delle Entrate. Di seguito si presentano le misure (le lettere riportate nei singoli titoli si riferiscono al comma 2 dell'art. 7).

Programmazione dei controlli amministrativi sulle PMI (lett. a)

Gli accessi per controlli amministrativi presso le PMI - come definite a livello comunitario - effettuati da parte di qualsiasi autorità competente a livello statale e substatale, dovranno essere unificati, e non potranno durare più di 15 giorni nell'arco di un semestre. La violazione di tale termine da parte dei dipendenti pubblici comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

La nuova disciplina non si applica ai controlli ed accessi straordinari disposti per salute, sicurezza del lavoro, giustizia ed emergenza.

I controlli a livello statale saranno disciplinati da un decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, che individuerà le modalità ed i termini per programmare controlli unificati fiscali e contributivi, nonché il coordinamento degli accessi presso le imprese da parte delle Agenzie fiscali, Guardia di Finanza, AAMS, INPS.

I controlli a livello substatale, disposti dalle Amministrazioni locali inserite nel CE consolidato della PA, saranno coordinati dal Comune, che può avvalersi delle CCIAA competenti per territorio, il tutto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'obiettivo condivisibile della norma è di programmare in modo coordinato fra le diverse Amministrazioni dello Stato le verifiche, in modo da consentire ispezioni mirate e la concentrazione degli accessi, riducendo il numero di controlli e la conseguente turbativa delle attività che le imprese sono costrette a subire.

Sono presenti però alcune criticità, quali:

- l'approccio basato sul coordinamento generale di tutte le forme di controllo rischia di determinare effetti opposti a quelli che si intendono perseguire. Il coordinamento di tutte le tipologie di verifiche potrebbe aumentare la durata e l'intensità dei controlli, sia pure contestuali, generando complicazioni e difficoltà operative per le imprese pari, o persino maggiori, rispetto alle attuali. Si pensi a un controllo congiunto in azienda da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli ispettori del lavoro, delle forze dell'ordine per gli aspetti ambientali, dell'ASL per quelli sanitari, ecc., che concentrerebbe in un unico spazio di tempo, comunque lungo, tutti i controlli che già oggi un'impresa sopporta;
- l'esclusione della materia della salute e sicurezza del lavoro lascia fuori dall'ambito dell'intervento i settori ritenuti dalle imprese tra i più critici in materia di controlli amministrativi, per i quali è necessario intervenire con adeguate forme di razionalizzazione.

Riduzione della durata delle verifiche fiscali e previdenziali (lett. c, d)

La norma interviene sull'articolo 12 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) "*Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali*", contenenti le regole di comportamento che gli Uffici devono rispettare in sede di verifica.

I requisiti di legge che devono sussistere per autorizzare lo svolgimento dell'attività di verifica fiscale nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività sono già disciplinati dettagliatamente dall'articolo 53 del DPR n. 633/1972 ai fini IVA e dall'articolo 33 del DPR 600/73.

Autorizzazione all'accesso dei verificatori e regole di comportamento

L'accesso dei verificatori è soggetto ad un diverso grado di autorizzazione secondo il tipo di locale:

- per l'accesso ai locali destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività economica, l'autorizzazione scritta deve essere rilasciata, per l'Agenzia delle Entrate, dal Capo Ufficio o, per la Guardia di Finanza, dal Comandante di reparto;
- per l'accesso in locali adibiti anche ad abitazione principale (uso promiscuo), oltre l'autorizzazione del capo ufficio o Comandante di reparto, è richiesta l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
- per l'accesso in locali diversi dai precedenti (adibiti esclusivamente ad abitazione), fermo restando l'autorizzazione del capo ufficio o comandante di reparto, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è rilasciata solo in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie.

L'**articolo 12** dello Statuto del Contribuente prevede le seguenti regole di comportamento:

- svolgimento della verifica con modalità tali da recare la minore turbativa possibile all'esercizio dell'attività economica;
- diritto del contribuente di essere informato sulle ragioni che abbiano giustificato la verifica;
- facoltà del contribuente di farsi assistere durante le operazioni della verifica da un professionista abilitato con possibilità di chiedere che l'esame dei documenti amministrativi possa essere effettuato presso la sede del professionista;
- obbligo di riportare nel verbale le osservazioni e rilievi del contribuente e/o professionista;
- il periodo massimo di permanenza dei verificatori presso l'impresa non può superare i 30 giorni, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'Ufficio (**pre-modifiche apportate dal Decreto Sviluppo**).

La norma contenuta nel decreto in oggetto interviene per ridurre il periodo massimo di permanenza dei verificatori a 15 giorni lavorativi, contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata o lavoratori autonomi. Il riferimento al trimestre

sembra interpretarsi nel senso che la verifica, la cui durata è fissata a 15 giorni (più ulteriori 15 di eventuale proroga), debba comunque esaurirsi nell'arco di tre mesi.

Si segnala, peraltro, che l'accesso effettivo dell'amministrazione finanziaria presso soggetti a contabilità semplificata ha carattere eccezionale, salvo segnalazioni di irregolarità specifiche, perché il controllo di tali soggetti si basa sull'accertamento "a tavolino" tramite gli studi di settore. L'accesso fisico dei funzionari fiscali presso le PMI avviene principalmente per verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché per controlli sulla regolarità del personale impiegato (cfr circolare della Direzione Accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 18 maggio 2011).

La norma prevede inoltre che il calcolo della durata della verifica nei confronti delle imprese a contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi è effettuato considerando i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

Sul punto esiste da tempo una querelle tra la dottrina e l'amministrazione finanziaria sui criteri di individuazione dei tempi di durata della verifica fiscale.

Per l'Erario si devono considerare solo i giorni di effettiva permanenza presso la sede del contribuente per esigenze propriamente ispettive, escludendo dal conteggio i "*singoli ed episodici contatti connessi a adempimenti meramente formali*".³

La dottrina sostiene, invece, che tale termine debba essere calcolato comprendendo i giorni continuativi che vanno dall'inizio della verifica alla sua conclusione. Il mancato rispetto di tale termine comporterebbe l'annullabilità dell'avviso di accertamento, emanato sulle risultanze così irrualmente acquisite. Negli ultimi anni diverse commissioni tributarie provinciali hanno accolto le ragioni contribuenti su tale punto (Comm. Trib. Reg. Lombardia n.12/2008, Comm. Trib. Prov. Bari n. 99/2010, Comm. Trib. Prov. Brescia n. 133/2010)

La nuova norma del DI 70/2011, accogliendo ora la tesi erariale - limitatamente alle verifiche nei confronti delle imprese a contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione - produce effetti retroattivi chiudendo i contenziosi ancora in corso ai danni dei contribuenti.

Bisognerà verificare se i giudici propenderanno per un'applicazione estensiva della norma anche con riferimento alle verifiche sulle medio e grandi imprese.

Il criterio dei giorni di effettiva presenza rischia di lasciare il contribuente soggetto a controlli fiscali infiniti con gravi oneri nello svolgimento della propria attività. Di contro, la fissazione di termini troppo ridotti potrebbe rendere difficile l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria con il rischio di errori, di accertamenti sommarî e conseguente aumento del contenzioso. A seguito dell'entrata in vigore della riforma della riscossione accelerata (art. 29 del DL 78/2010), a questo si aggiunge il rischio per il contribuente di dover versare anticipatamente le maggiori imposte dovute a fronte di accertamenti non fondati.

L'esigenza di definire in modo certo i diritti di difesa del contribuente previsti dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente è accentuata dal fatto che tali garanzie sono ora estese anche all'attività ispettiva o di controllo effettuata dagli Enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

³ Agenzia Entrate, circ. 27 giugno 2001, n. 64/E, Guardia di Finanza, circ del Comando Generale – III Reparto 17 agosto 2000, n. 250400.

Abolizione dell'obbligo per i lavoratori dipendenti di comunicazione annuale dei carichi familiari (lett. e)

La disposizione accoglie una richiesta di Confindustria, eliminando l'obbligo annuale per tutti i dipendenti di presentare ogni anno al sostituto d'imposta la dichiarazione di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR, pena la perdita del diritto ad usufruirne (art. 1, c. 221 della legge finanziaria 2008).

Viene così reintrodotta la valenza pluriennale della dichiarazione di spettanza. Il mantenimento dell'obbligo annuale, che mirava al controllo di utilizzi indebiti, non aveva più significato vista la richiesta di ulteriori informazioni ai lavoratori introdotta nelle dichiarazioni fiscali (es. indicazione dei codici fiscali dei soggetti percipienti) e considerando il mantenimento dell'impegno del lavoratore a comunicare tempestivamente al datore di lavoro le eventuali variazioni dei carichi familiari.

Nessun obbligo per i contribuenti di fornire informazioni già in possesso del Fisco, degli enti previdenziali o acquisibili da altre Amministrazioni (lett. g, h)

Viene riaffermato ai fini fiscali e previdenziali un principio generale, previsto in passato dalla Legge "Bassanini" sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi, secondo il quale una PA non può richiedere ai cittadini informazioni già in possesso di altra Amministrazione pubblica.

In ambito fiscale si prevede che i decreti del Ministero dell'Economia e Finanze nonché i provvedimenti ed atti equivalenti degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle Agenzie fiscali e degli enti di assistenza e previdenza obbligatoria non possano richiedere informazioni già in possesso dei rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e il pagamento di somme, tributi e contributi dovuti.

E' prevista, inoltre, la possibilità da parte delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e del Ministero del lavoro, di stipulare convenzioni con enti pubblici economici o altre Autorità Amministrative indipendenti per acquisire in via telematica informazioni utili al contrasto delle frodi fiscali e contributive, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Compensazione di crediti di imposta precedentemente richiesti a rimborso (lett. i)

Viene concessa al contribuente la facoltà di inviare una dichiarazione integrativa delle imposte sui redditi e dell'IRAP per modificare la richiesta di rimborso dell'imposta, sostituendola con la richiesta di utilizzo in compensazione della stessa con altri tributi dovuti (nuovo comma 8-ter all'art. 2 del DPR 322/1998). La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

Va peraltro segnalato ridotto che il termine previsto per rivedere la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione è ridotto, e che nella prassi i soggetti che richiedono annualmente il rimborso sono principalmente quelli strutturalmente a credito, che difficilmente modificheranno la loro scelta.

Armonizzazione dei termini di versamento ed adempimenti previsti dall'Amministrazione economica finanziaria (lett. l)

La norma accoglie una richiesta avanzata da Confindustria, fondata sulla considerazione che le novità normative sui termini di presentazione degli elenchi intrastat (D.Lgs. n. 18 del 2010) prevedevano la possibilità per il contribuente di avvalersi alternativamente del servizio telematico doganale (canale messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane), ovvero dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Tale alternativa creava un problema dovuto alle divergenti prassi adottate dalle due Agenzie fiscali sui termini di scadenza di obblighi fiscali, qualora scadenti il sabato. Per le Entrate il termine era automaticamente posticipato al primo giorno lavorativo successivo, poiché per tale Agenzia il sabato non costituisce giornata lavorativa. Per le Dogane, tale proroga automatica non operava, perché per questa Agenzia il sabato rappresenta una giornata lavorativa.

L'armonizzazione alla prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate risolve il problema dei contribuenti che, non conoscendo tale diversità di comportamento delle due Agenzie, sono incorsi in errori nella presentazione degli elenchi.

Innalzamento dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (lett. m)

Il Decreto Sviluppo, accogliendo le richieste delle PMI, innalza i limiti massimi di ricavi annui per poter adottare il regime contabile semplificato per i contribuenti che esercitano attività professionale o d'impresa nelle forme dell'impresa individuale o della società di persone (art. 18, c. 1 DPR n. 600/73).

Tali limiti, che erano ancora espressi in Lire italiane, passano:

- per i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi, da euro 309.874,14 (600 milioni di lire) ad euro 400.000;
- negli altri casi, da euro 516.456,90 (un miliardo di lire) ad euro 700.000.

Si ricorda che, sotto il profilo degli adempimenti contabili, la semplificazione rispetto al regime ordinario, consiste nell'esonero dalla tenuta dei libri contabili obbligatori, ad eccezione dei registri IVA (fatture emesse, registro corrispettivi, fatture per acquisti) e del registro dei beni ammortizzabili.

Occorre osservare che la norma in esame non prevede, tuttavia, una disposizione di coordinamento con la corrispondente disposizione che consente ai contribuenti con ridotto volume di affari IVA di optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta (art. 7, DPR n. 542/1999), in luogo di quella mensile. In assenza di una norma di coordinamento, pertanto, ad oggi permane la facoltà di optare per la liquidazione trimestrale dell'IVA:

- per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, che, nell'anno solare precedente, se hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 309.874;
- per le imprese aventi per oggetto altre attività, se hanno realizzato, nell'anno solare precedente, un volume d'affari non superiore ad euro 516.457.

In sede di conversione del decreto legge, nonostante gli auspici, non è stato apportato alcun intervento volto a ristabilire il coordinamento tra le due soglie.

La nuova soglia, a seguito delle modifiche apportate dallo stesso Decreto Sviluppo, identifica anche i contribuenti nei confronti dei quali si applica il nuovo limite di durata delle verifiche fiscali, pari a 15 giorni.

Semplificazione della riscossione (lett. n, gg novies)

Il Decreto Sviluppo, anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, contiene rilevanti novità in tema di semplificazione della riforma sull'esecutività degli avvisi di accertamento (art. 29 DL 78/2010).

La riforma, la cui data di entrata in vigore della riforma è stata fissata al 1° ottobre 2011 (come recentemente modificata dal decreto n. 98/2011), si riferisce agli accertamenti emessi e non più notificati a partire da tale data.

L'ambito oggettivo della norma è esteso agli accertamenti ai fini IRAP, come già chiarito in via interpretativa (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2011).

Viene previsto, in virtù di un emendamento approvato in sede parlamentare, che l'esecuzione forzata dell'atto esecutivo è sospesa per 180 giorni, decorrenti dalla data di affidamento in carico all'agente della riscossione degli atti.

Tale sospensione non opera in caso di azioni cautelari e conservative, o di altre azioni previste a tutela del creditore, né nel caso di fondato pericolo per l'esito positivo per la riscossione, anche se gli elementi idonei a dimostrare la presenza di tale pericolo vengano a conoscenza dell'agente della riscossione successivamente all'affidamento in carico degli atti.

Viene inoltre previsto che l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto presentata da parte del contribuente nel corso del giudizio deve essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione.

La modifica è tesa ad evitare che il contribuente sia tenuto a versare anticipatamente le somme richieste nelle more del giudizio sulla sospensione giudiziale. Il termine fissato di 180 giorni, però, rischia non tutelare pienamente il contribuente poiché i tempi medi⁴ di pronuncia delle commissioni tributarie provinciali sulle richieste di sospensione sono di circa 184 giorni.⁵

Inopportuna appare la scelta del legislatore di indicare nella relazione di accompagnamento al decreto che la norma ha la finalità di attenuare il vecchio istituto del "*solve et repete*", istituto già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale in passate sentenze (n. 21/1961, n. 45/1962 n. 89/1992) affermando che "*... il solve et repete é stato ritenuto costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza tra i cittadini, con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, con l'inammissibilità di limitazioni al diritto medesimo*".

Si prevede, infine, l'esclusione della sanzione del 30% per ritardati versamenti di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 471/1997 alle ipotesi di omesso versamento di somme dovute in base all'avviso di accertamento previsto dall'articolo 29 del DI 78/2010, che viene incontro alle richieste in tal senso avanzate e già accolte in via

⁴ Che variano secondo le diverse realtà territoriali. Per alcune sedi congestionate come Napoli, Roma o Milano i termini arrivano anche ad un anno.

⁵ Dati contenuti nella Relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Commissioni tributarie, anno 2009, pubblicata dal Dipartimento delle Finanze– Direzione della Giustizia tributaria nel 2010.

interpretativa dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha infatti evidenziato che, così come il mancato pagamento della cartella esattoriale non è sanzionabile, si deve intendere ugualmente esclusa l'applicazione della sanzione nel caso di mancato pagamento di un avviso di accertamento qualora questo assolva le funzioni di riscossione della cartella.

Esclusione dei pagamenti effettuati con moneta elettronica dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (lett. o)

Il decreto dispone l'esclusione dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA (art. 21 DL n. 78/10) qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione delle operazioni all'anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del DPR n. 605/1973.

Quest'ultima disposizione stabilisce che "le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario (...), sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. L'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale".

Nella considerazione che la norma sopra riportata impone l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria di qualsiasi rapporto intrattenuto dagli intermediari finanziari con i loro clienti, sfugge la ratio che sottende alla scelta di escludere dalla comunicazione solo i pagamenti effettuati con moneta elettronica, e non anche quelli effettuati con altre forme tracciabili di pagamento, diverse dai contanti (quali, ad esempio, gli assegni non trasferibili).

Comunicazione telematica delle spese di importo superiore a 3.000 euro

Si ricorda che l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese per acquisti di importo superiore a 3.000 euro per tutti i soggetti passivi IVA è stato introdotto dall'**articolo 21** del DL n. 78/2010. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 184182 del 2010 sono state fornite le disposizioni relative alle modalità di compilazione e di presentazione della comunicazione (c.d. spesometro).

Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro tremila (al netto dell'IVA).

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura il limite indicato è elevato a tremilaseicento euro (al lordo dell'imposta applicata). Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.

Per il solo periodo d'imposta 2010, la comunicazione riguarda le sole operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (c.d. operazioni B2B), soggette all'obbligo di fatturazione, di importo superiore a venticinquemila euro.

Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (lett. p)

Per i soggetti passivi IVA, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione non sono documentati da ordinaria fattura, ma da una apposita scheda sostitutiva della fattura stessa.

In particolare, i soggetti passivi IVA che intendono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in occasione dell'acquisto del carburante o intendono documentare tale spesa agli effetti dell'applicazione dell'imposizione diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al D.P.R. n. 444/1997, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o della professione.

A seguito della nuova norma di modifica dell'articolo 1 del DPR n. 444/1997, che disciplina le formalità che i soggetti passivi IVA devono seguire quando effettuano acquisti di carburante, viene meno l'obbligo di utilizzo della scheda carburante qualora il pagamento sia effettuato mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Tali strumenti di pagamento devono essere forniti da istituti finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione delle operazioni all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del DPR n. 605/1973. Nella considerazione del riferimento, anche in questo caso, all'articolo 7, comma 6 del DPR n. 605/1973, si ripropongono gli stessi dubbi evidenziati al punto precedente. In altri termini, non appare chiaro il motivo che ha indotto il legislatore ad escludere dall'obbligo dell'utilizzo della scheda carburante solo i pagamenti effettuati con moneta elettronica, e non anche quelle fatti con altre forme di pagamento tracciabile, diverse dai contanti.

Per completezza, si rileva che l'articolo 23, co. 41 del DL recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ha previsto l'obbligo per gli enti finanziari residenti nel territorio italiano che hanno emesso le carte di credito, di debito e prepagate, di comunicare all'Agenzia delle Entrate le transazioni che i loro clienti regolano con le menzionate tipologie di carte di pagamento. Le modalità attuative sono demandate ad un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Abolizione della comunicazione preventiva all'Agenzia per ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36% (lett. q, r)

La norma modifica il DM 18 febbraio 1998, n.41, recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazione IRPEF 36% per le spese di ristrutturazione edilizia, eliminando l'obbligo di comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate della data di inizio lavori e relativa documentazione. Tale comunicazione è sostituita dall'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell'immobile e degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione che sarà indicata in un futuro Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da esibire in caso di eventuali controlli.

Semplificazioni per le imprese in contabilità semplificata del calcolo dei ratei e risconti per imposti modesti (lett. s)

Le imprese in contabilità semplificata possono dedurre i costi relativi a fatture ricevute per prestazioni periodiche (fornitura di servizi) di competenza di due periodi di imposta nell'esercizio di registrazione della fattura, purché il costo non sia superiore a 1.000 euro, in deroga al principio di competenza economica che richiede la ripartizione in ratei o risconti dei costi.

Semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi (lett. t)

E' abrogata la norma che consente all'Agenzia delle Entrate di iscrivere direttamente a ruolo e poi riversare all'ente previdenziale competente i contributi, i premi previdenziali ed assistenziali e le sanzioni per omessi o ritardati pagamenti di tali premi e contributi. La norma abrogata riguardava i contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

La norma dispone inoltre che gli avvisi di addebito aventi valore esecutivo emessi dagli uffici dell'INPS ai sensi dell'articolo 30 del DL n. 78/2010 si riferiscono anche a contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle Entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.

In via transitoria, resta confermata, invece, la competenza dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 2007 e 2008 in base a controlli automatici e formali e per gli anni 2006 e successivi, in base ad accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata (lett. u, ubis)

La nuova norma stabilisce alcune semplificazioni connesse alla modalità di rateazione e di prestazione della garanzia, disciplinate dall'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, con riferimento alle somme dovute dai contribuenti in base a controlli formali (di cui all'art. 36-ter, DPR n. 600/1973) o a controlli automatici (di cui all'art. 36-bis, DPR n. 600/1973) delle dichiarazioni dei redditi. In particolare:

- è ammessa la possibilità di rateazione per somme di qualsiasi importo. È stato infatti eliminato il limite minimo di Euro 2.000 previsto per la richiesta di rateizzazione;
- è abrogato l'obbligo di prestare idonea garanzia (fideiussione) in caso di rateazione, già per la prima rata;
- è eliminato, per importi fino a 2.000 euro, l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate apposita richiesta per la possibilità di godere della rateazione;
- è concessa la possibilità di effettuare pagamenti rateali con rate di importo decrescente, pur nel rispetto del numero massimo di rate previsto dalla legge.

Le nuove norme troveranno applicazione anche relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, indipendentemente dall'importo dovuto.

La nuova lettera *ubis* prevede inoltre che l'agente della riscossione debba notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, sarà iscritta ipoteca.

Innalzamento della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio (lett. z)

Accogliendo una richiesta di Confindustria, il decreto estende la possibilità di utilizzo della procedura semplificata di distruzione dei beni d'impresa, innalzando da 5.167,57 a 10.000 euro la soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere all'uso della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestarne la distruzione volontaria.

Si ricorda che, oltre alla procedura ordinaria di distruzione, il DPR n. 441/1997 contempla una procedura alternativa – semplificata - per i beni di modico valore: secondo tale procedura (di cui all'art. 2, co. 4, lett. b), in luogo della redazione del verbale all'atto della distruzione, da parte dell'Autorità amministrativa o del notaio, è possibile redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi della legge n. 15/1968), che riporti i dati richiesti per la redazione del verbale, ovvero:

- la data, l'ora e il luogo in cui avvengono le operazioni;
- la natura, la qualità, la quantità e l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

Disciplina delle presunzioni di cessione

In via generale, il DPR n. 441/1997 disciplina, in materia IVA, le presunzioni di cessione: si presumono ceduti i beni acquistati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie attività, nè in quelli dei suoi rappresentanti (art. 1). Tale presunzione non opera:

- qualora il contribuente dimostri che i beni stessi sono stati impiegati per la produzione, perduti, distrutti ovvero consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, d'opera, di appalto, di trasporto, di mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà;
- qualora siano oggetto di cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS (art. 2, co. 2, n. 4)

e art. 10, n. 12), DPR n. 633/1972).

Pertanto, il contribuente che intenda procedere alla distruzione dei beni o alla loro trasformazione in beni di modesto valore, deve seguire una specifica procedura che prevede (in via ordinaria) l'obbligo di compilazione di una comunicazione da inviare preventivamente all'Amministrazione finanziaria e la redazione di un verbale da parte delle autorità (Amministrazione finanziaria, ovvero notaio) che hanno presenciato alla distruzione o alla trasformazione dei beni e di un documento di trasporto per il trasporto degli stessi. Tale procedura trova applicazione quando l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene strumentale o di magazzino in dipendenza di un fatto eccezionale, con esclusione pertanto:

- delle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma connesse a situazioni riconducibili alla fisiologica attività imprenditoriale, quali sfridi, cali naturali, ecc.;
- dei casi di trasformazione delle merci in beni residuali che rientrino nell'attività propria dell'impresa.

I contribuenti interessati alla procedura di distruzione, inoltre, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati dalle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni per conto di terzi; in questa specifica situazione, la distruzione può essere dimostrata con i documenti rilasciati da tali soggetti.

Innalzamento a 300 euro dell'importo per riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese (lett. aa)

L'articolo 6 del DPR n. 695/1996 dispone una procedura contabile semplificata per la registrazione delle fatture emesse o ricevute di modesto ammontare. Tale procedura consiste nella registrazione, ai fini IVA, di un documento riepilogativo mensile da annotare nei registri IVA.

Da un punto di vista operativo, la procedura comporta la necessità di:

- numerare progressivamente le singole fatture (emesse o ricevute), secondo le regole ordinarie;
- riportare le fatture in un documento riepilogativo che, in sostanza, assume la forma di una distinta, nel quale, per singola fattura si riportano il numero attribuito dal destinatario, l'imponibile e l'imposta complessiva, distinti per aliquota IVA;
- registrare il documento riepilogativo con un proprio numero progressivo.

La lett. aa) del co. 2 dell'articolo 7 del Decreto Sviluppo innalza da 154,94 euro a 300,00 euro il valore massimo che ciascuna fattura deve riportare per poter essere inserita nel documento riepilogativo.

Con riferimento ai termini di registrazione del documento riepilogativo, inoltre, la norma considerata, mediante l'esplicito riferimento all'art. 25, co. 1 del DPR n. 633/1972, chiarisce che, per le fatture di acquisto l'annotazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Restano invariati i termini di registrazione per i documenti riepilogativi delle fatture emesse: entro 60 giorni, ovvero 15 giorni, a seconda che il contribuente tenga la contabilità meccanizzata o meno.

Infine, la possibilità di ricorrere al documento riepilogativo viene estesa anche alle autofatture, emesse dai cessionari o committenti stabiliti nel territorio italiano, relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in Italia, di cui all'articolo 17, co. 2, DPR n. 633/1972.

Concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 Enti Pubblici (lett. bb)

Secondo la relazione illustrativa, la modifica normativa in esame "è volta a determinare una maggiore certezza delle scadenze di versamento, risponde alla necessità di semplificare gli adempimenti degli enti pubblici".

Dal 1 gennaio 2008, al fine di razionalizzare il sistema di versamento delle imposte e dei contributi degli enti pubblici, è stato introdotto il modello F24 EP, utilizzato dagli enti pubblici e dagli enti soggetti al sistema della tesoreria unica dello Stato (come individuati dalle tabelle A e B allegata alla L. n. 720/1984). Tale sistema, lasciando invariata la normativa di riferimento sui termini di versamento per i diversi enti pubblici ai quali è applicabile, ha generato un panorama di incertezza a seconda della tipologia di imposta da versare.

Per superare tale incertezza, in analogia a quanto previsto per tutti i contribuenti interessati dai versamenti d'imposta con F24, la norma in commento dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2011, le somme dovute dagli enti e gli organismi pubblici, da versare mediante il modello "F24 enti pubblici" sono versate entro il 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è ritenuto tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili - fino a 480 metri cubi di gas somministrato (lett. cc)

La norma chiarisce l'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 10% (di cui al numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972) ai contratti di somministrazione di gas naturale per usi civili. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata rileva il consumo imputabile al soggetto titolare dell'utenza, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili a tale soggetto.

La norma armonizza le disposizioni ai fini IVA con quelle previste in materia di accise, per le quali il consumo di gas viene distinto tra usi civili e usi industriali e, con riferimento ai primi, la misura delle diverse aliquote di accisa è determinata in base a scaglioni di consumo annui. Nell'ottica di una più semplice ed uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell'IVA, è stata assunta ai fini IVA la stessa definizione di "usi civili", utilizzata ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale.

La disposizione è volta, inoltre, a superare le incertezze interpretative e le problematiche applicative relative al trattamento tributario previsto per le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili, con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo.

Al riguardo, quindi, poiché la nuova norma fa riferimento all'utente del rapporto contrattuale di somministrazione, nel caso in cui titolare del rapporto contrattuale di fornitura o somministrazione sia lo stabile condominiale, per il quale l'utenza è attivata unitariamente, l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento è applicabile per la somministrazione imputabile al condominio medesimo limitatamente a 480 metri cubi annui.

IVA sui tabacchi lavorati (lett. cc-bis)

La norma in esame modifica il comma 1 dell'articolo 39-sexies del D.Lgs. n. 504/1995, prevedendo che l'IVA sulle cessioni e sulle importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo venga applicata in base al regime ordinario (di cui al DPR n. 633/1972). La disposizione in commento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Disciplina dei depositi IVA (lett. cc-ter)

La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, modifica la norma che disciplina i depositi IVA (art. 50-bis, DL n. 331/1993) e fornisce maggiori specificazioni in relazione alle tipologie di depositi fiscali e doganali che sono suscettibili di essere utilizzati come depositi IVA.

Per quanto concerne i depositi fiscali la norma rinvia alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 504/95, che definisce il deposito fiscale come l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Riguardo, invece, ai depositi doganali, si introduce un riferimento esplicito all'articolo 525, par. 2 del Regolamento della Commissione n. 2454/93 – codice doganale comunitario, chiarendo, quindi, che possono essere utilizzati come depositi IVA i depositi doganali di tipo D, E e C.

Si prevede, inoltre, per i soggetti che intendono immettere in libera pratica beni destinati ad essere introdotti nel deposito IVA, l'obbligo di previa presentazione di idonea garanzia, commisurata all'imposta sospesa per effetto dell'introduzione dei beni nel deposito stesso.

E' disposto, tuttavia, l'esonero dalla prestazione di tale garanzia per i c.d. AEO – operatori economici autorizzati⁶, nonché per soggetti di notoria solvibilità, di cui all'articolo 90 del DPR n. 43/1973.

La disposizione – che si inserisce nell'intricata vicenda delle questioni legate ai depositi IVA, innescata dalle sentenze della Cassazione del maggio 2010 (si veda, inter alia, la n. 12262 del 2010) - appare critica. Di fatto, l'obbligo di presentazione della garanzia pari all'imposta sospesa vanificherebbe i benefici finanziari dell'uso del deposito IVA per le operazioni di immissione in libera pratica.

⁶ Si tratta dei soggetti che possono usufruire dei benefici – di carattere doganale - previsti dall'Articolo 14b del Regolamento n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006, che ha modificato il Regolamento n. 2454/93 del 2 luglio 1993. Più nello specifico, mediante il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato, ogni soggetto che prende parte ad attività doganali all'interno della catena logistica delle spedizioni internazionali può usufruire di benefici ed agevolazioni in materia di controlli fiscali e di sicurezza.

La disposizione in questione sembra quindi dare dignità normativa ad una indicazione di prassi che, nel corso del 2010, alcuni compartimenti dell'Agenzia delle dogane avevano diramato (si veda, ad esempio, l'ordine di servizio n. 25/2010, prot. 38368/RU del 19 novembre 2010, dell'Ufficio interregionale di Napoli).

Si dispone, infine, l'obbligo in capo al soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito di fornire al gestore del deposito stesso i dati relativi alla liquidazione dell'imposta. Tali informazioni sono necessarie ai fini dello svincolo della garanzia di cui sopra e devono essere trascritte dal depositario nel registro concernente la movimentazione dei beni depositati.

La disposizione proposta stabilisce che il predetto obbligo di comunicazione trovi applicazione fino a quando saranno integrate – a seguito dell'emanazione di apposito provvedimento direttoriale - le pertinenti informazioni contenute nelle banche dati delle Agenzie fiscali coinvolte nel controllo di tali operazioni.

Nonostante la norma in esame sia inserita nell'articolo concernente le semplificazioni fiscali, le previsioni normative in esso contenute appaiono - quanto meno per i soggetti diversi dagli AEO - penalizzanti e lungi dal rappresentare una semplificazione. Ciò anche in considerazione del fatto che il provvedimento per la convergenza delle banche dati, necessaria a raccogliere l'informazione richiesta, non è soggetta a nessuno specifico termine.

Rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e partecipazioni non negoziate (lett. dd, dd-bis, ee, ff, gg)

L'articolo 7, co. 2, lett. dd) e seguenti ripropone la possibilità di rivalutare con effetti fiscali il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67 del TUIR (quindi non realizzati nell'esercizio di attività d'impresa).

Soggetti beneficiari della rivalutazione delle partecipazioni sono :

- le persone fisiche residenti, per le partecipazioni la cui cessione non genera reddito di impresa;
- le società semplici ed equiparate;
- gli enti non commerciali per attività non in regime di impresa;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni

Per quanto concerne i terreni, invece, la nuova possibilità di rivalutazione trova applicazione con riguardo ai terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche che non detengono tali beni nel regime di impresa.

Per le concrete modalità di effettuazione della rivalutazione, le disposizioni del Decreto Sviluppo rinviano esplicitamente agli artt. 5 e 7 della L.n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002), relativi, rispettivamente alla rideterminazione:

- del valore dei titoli, delle quote o dei diritti non negoziati nei mercati regolamentati (art. 5);
- del valore dei terreni edificabili o a destinazione agricola (art. 7).

In sede di conversione in legge del decreto, la possibilità di godere della rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni è stata estesa anche alle società di capitali i cui beni, nel corso del periodo di applicazione delle precedenti

rivalutazioni di cui alla legge n.448/01 e successive modificazioni, siano stati sottoposti a misure cautelari e dei quali i titolari abbiano riacquisito la totale disponibilità all'esito del giudizio.

Le nuove norme consentono ai contribuenti interessati di potersi avvalere della procedura di rivalutazione a condizione di detenere, alla data del 1° luglio 2011, il possesso delle quote di partecipazione o, per quanto riguarda i terreni, un diritto reale su di essi.

Le disposizioni prescrivono, inoltre, che entro il 30 giugno 2012 gli interessati dovranno provvedere alla formale rideterminazione del valore di acquisto dei beni oggetti di rivalutazione, mediante la redazione di una perizia di stima giurata (ai sensi dell'art. 64 del c.p.c.), a cura di uno dei soggetti abilitati dalla legge. Sia la redazione che il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2012.

Per poter accedere alla procedura di rivalutazione di terreni e partecipazioni, è inoltre necessario effettuare, sempre entro il termine del 30 giugno 2012, il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2012. L'imposta sostitutiva è determinata, con riferimento al valore di perizia:

- per la rivalutazione del valore delle partecipazioni con aliquota del 4% per le partecipazioni qualificate, e del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- per la rideterminazione del valore dei terreni, con aliquota del 4%.

I soggetti che si avvalgono di questa nuova rideterminazione dei valori, qualora abbiano già effettuato una precedente rivalutazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, con modalità che saranno determinate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Riscossione dei tributi degli enti locali (lett. gg bis, gg ter, gg quater)

Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali passano da Equitalia e società partecipate ai Comuni e loro società partecipate.

I comuni effettueranno la riscossione di tali entrate attraverso:

- gestione diretta tramite gli uffici comunali ovvero mediante società interamente pubbliche: in tal caso tali attività saranno regolate dal Regio decreto 639/1910 e dal DPR 602/1973 e comunque nei limiti previsti per Equitalia con riferimento alle iscrizioni ed espropriazioni immobiliari (escluse per importi fino ad euro 8.000);
- altre forme di gestione privata regolate dal Regio Decreto 639/1910, attraverso il decreto ingiuntivo.

In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad euro 2.000, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno 6 mesi dal primo.

Il RD 639/1910 prevede la procedura dell'ingiunzione di pagamento entro 30 giorni, con possibilità del contribuente entro tale termine di presentare ricorso o opposizione avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede

l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile.

La norma implica che i costi di gestione delle attività di riscossione saranno assunti dai Comuni direttamente, tramite i propri uffici, o indirettamente, tramite società interamente a partecipazione pubblica o società di riscossione privata.

La prima soluzione appare inefficiente per i piccoli comuni. Inoltre, nei casi di gestione pubblica della riscossione sarebbero applicabili le soglie di esclusione dall'esecuzione forzata immobiliare per debiti non superiori a 8.000 euro, importo che se rapportato ai tributi locali si applicherebbe alla maggioranza delle richieste, rendendo difficile la riscossione coattiva. Questo potrebbe incentivare l'affidamento dell'attività di riscossione ai privati, con un ritorno alla situazione esistente ante riforma generale della riscossione del 2005, quando – per l'inefficienza del sistema dei concessionari privati con riferimento alla gestione dei tributi diretti - venne soppresso il sistema dei concessionari privati locali del servizio nazionale della riscossione e nacque l'agente pubblico a livello nazionale.

Riscossione dei tributi per importi fino ad euro 2.000 (lett. gg quinquies)

Le azioni cautelari ed esecutive, nei casi di riscossione coattiva di debiti fino ad euro 2.000, devono essere precedute da due solleciti di pagamento, di cui il secondo decorsi almeno 6 mesi dalla spedizione del primo.

Innalzamento dei limiti per l'iscrizione ipoteca ed espropriazione immobiliare (lett. gg-decies)

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca o procedere ad espropriazione immobiliare, se l'importo del debito è inferiore complessivamente:

- a euro 20.000 se la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile e il debitore è il proprietario dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- a euro 8.000 per gli altri casi.

Riconoscimento requisiti ruralità immobili (art. 7, c. 2-bis, 2-ter, 2-quater)

La nuova norma stabilisce che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili (art. 9 del DL n. 557/1993), i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Mediante autocertificazione, da allegare alla domanda da presentare entro il 30 settembre 2011, il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti.

Il comma 2-ter stabilisce che l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 citato, convalida la certificazione e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta entro il 20 novembre 2011. Decorso tale termine, se l'amministrazione finanziaria non si è pronunciata, il

contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, la categoria catastale richiesta.

Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria, con provvedimento motivato, entro il 20 novembre 2012, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

Il comma 2-quater prevede che le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione, nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Regime di attrazione europea (art. 8, comma 2)

La norma apporta alcune modifiche al regime di attrazione europea, introdotto dall'articolo 41 del DL 78/2010, e non ancora attuato (il decreto ministeriale di attuazione è stato pubblicato in bozza per una consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 6 aprile u.s.).

In particolare, è ampliata la platea dei soggetti beneficiari di questo nuovo regime, ricomprendendo anche le imprese estere che esercitano attività di direzione e coordinamento di gruppi di imprese. E' inoltre precisato che la normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello. Tale disposizione semplifica l'onere di seguire le modifiche normative intervenute nel Paese estero nel corso della vigenza dell'accordo, accogliendo quando previsto già nella bozza del decreto ministeriale di attuazione.

Restano le perplessità sollevate dalla dottrina sulla compatibilità della disciplina in oggetto con il diritto comunitario, con riferimento ai profili di concorrenza fiscale dannosa (harmful tax competition). Da valutare inoltre l'impatto della norma in oggetto con la disciplina di contrasto ai fenomeni di "esterovestizione", di cui all'articolo 73, comma 5-bis del TUIR.

Si segnalano inoltre le difficoltà di gestione operativa dell'agevolazione fiscale dovute a:

- conoscenza da parte dell'Amministrazione finanziaria (ed in futuro dei giudici tributari) della legislazione fiscale vigente negli altri Paesi europei;
- predisposizione di una modulistica dichiarativa dei redditi che tenga conto dei possibili regimi fiscali esteri;
- divergenza di trattamento fiscale tra dipendenti ed imprese, nell'ipotesi prevista dalla legge che i lavoratori optano per il mantenimento della normativa italiana.

Sintesi del regime di attrazione europea

La norma prevede che le imprese europee che intraprendono in Italia una nuova attività economica possono applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa

fiscale estera più favorevole, vigente in un differente Paese della UE, per un periodo massimo di tre anni⁷.

Dall'esame della testo non definitivo del decreto attuativo, pubblicato sul **sito del MEF**, emergerebbero le seguenti condizioni soggettive ed oggettive di accesso all'agevolazione:

- accesso limitato alle persone fisiche, società o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, svolgenti attività d'impresa ai sensi della normativa tributaria di uno Stato UE⁸.
- il soggetto estero attratto deve essere residente da almeno 24 mesi in uno Stato membro dell'Unione europea e deve essere effettivamente operativo nello stesso Stato⁹;
- non possono essere scelti regimi di aiuto di Stato, disposizioni estere in contrasto con il Codice di Condotta europeo, le agevolazioni a carattere territoriali, concesse dalle amministrazioni estere in virtù di ruling;
- l'attività economica intrapresa dalla società estera attratta deve avere il requisito della novità e deve essere effettivamente svolta in Italia.

Il Decreto Sviluppo, come detto sopra, ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari di questo nuovo regime, estendendolo anche alle imprese estere che esercitano attività di direzione e coordinamento di gruppi di imprese.

Fondi immobiliari (art. 8, comma 9)

La norma in esame riformula la disciplina fiscale dei fondi immobiliari, già oggetto di interventi riorganizzativi negli ultimi tre anni (art. 82, commi da 17 a 22 del DL n. 112/2008 ed art. 32 DL 78/2010).

Per un approfondito esame di tali provvedimenti si rimanda alle nostre circolari di commento (n. 19100 del 7 agosto 2008 e n.19135 del 18 giugno 2010).

L'intervento del DL 112/2008 aveva l'obiettivo di contrastare i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, cosiddetti "familiari, utilizzati "impropriamente" come veicolo di amministrazione del patrimonio immobiliare "personale" (in luogo di strumento di finanza immobiliare) per beneficiare del regime fiscale privilegiato. I fondi immobiliari, infatti, non hanno soggettività IVA, e non sono soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP. Le plusvalenze realizzate dagli aderenti ai fondi all'atto del conferimento di immobili e diritti reali su immobili sono soggette, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP. Sono previste ulteriori

⁷ La normativa italiana richiama il progetto sperimentale della Commissione Europea sulla "tassazione dello Stato di residenza" (Home State Taxation) applicabile alle PMI, con alcune sostanziali differenze:

- possibilità per la società estera di adottare qualsivoglia regime fiscale vigente in Europa, senza obbligo di mantenere il regime del Paese d'origine come nel progetto europeo;
- possibilità di optare non solo per la scelta delle regole di determinazione della base imponibile, ma anche per la misura dell'aliquota dell'imposta sui redditi.

⁸ Sono esclusi i soggetti trasparenti, quali società di persona o partnership.

⁹ Non preclude l'agevolazione il fatto che l'impresa estera sia controllata, direttamente o indirettamente da soggetti Italiani.

norme agevolative ai fini delle imposte indirette anche per gli apporti di immobili nei fondi immobiliari.

Il DL 112/2008 prevedeva l'applicazione di: i) un'imposta patrimoniale dell'1% sul valore dei fondi immobiliari "familiari" ii) l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze realizzate in caso di cessione delle quote dei fondi immobiliari soggetti all'imposta patrimoniale.

Il secondo intervento operato con il DL 78/2010 prevedeva espressamente la liquidazione dei fondi immobiliari che non rispondessero a precisi requisiti giuridici: pluralità di investitori con la finalità di investire secondo una predeterminata politica di investimento, autonomia della società di gestione del risparmio (SGR) dai singoli partecipanti nelle sue scelte di investimento.

Inoltre, il provvedimento prevedeva l'innalzamento al 20% della ritenuta sui proventi realizzati dalla partecipazione di qualsiasi fondo immobiliare, ed una restrizione dei soggetti esteri residenti in Paesi white list ammessi all'esenzione da tassazione. Un successivo decreto del MEF avrebbe definito nel dettaglio i requisiti di "*autonomia*" del fondo immobiliare e "*pluralità degli investitori*" dello stesso.

Dall'emanazione di tali regolamenti scattava l'obbligo per le SGR di adeguare lo statuto dei fondi, pagando un'imposta "sostitutiva" del 5% sul valore netto risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009, salvo l'obbligo di liquidazione del fondo, da eseguire entro 3 anni, pagando un'imposta sostitutiva del 7%.

La nuova disposizione prevede ora:

- l'abrogazione del comma 2 dell'art. 32 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (il "D.L. 78"), che prevedeva l'individuazione, dei requisiti giuridici dei fondi ritenuti "regolari" con apposito decreto del MEF. Di conseguenza sono state abrogate anche le disposizioni afferenti l'obbligo di adeguamento degli statuti e di pagamento dell'imposta sostitutiva del 5%.
- rilevanti modifiche al regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari contenuto nell'articolo 32 del D.L. 78.

Possono ora beneficiare della normativa fiscale di favore sui fondi immobiliari solo i fondi immobiliari che sono esclusivamente partecipati da uno o più soggetti "istituzionali":

- Stato o ente pubblico;
- OICR;
- forme di previdenza complementare e enti di previdenza obbligatori;
- imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati a copertura delle riserve tecniche;
- intermediari bancari e finanziari vigilati;
- i soggetti sopra indicati costituiti all'estero o in territori che consentano uno scambio di informazioni atto ad individuare i beneficiari effettivi, a condizione che siano indicati nella cd. white list;
- enti privati residenti che perseguano specifiche finalità di tipo sociale (ex. fondazioni bancarie);
- enti mutualistici;
- veicoli (societari o contrattuali) partecipati per più del 50% dai suddetti soggetti.

I partecipanti ai fondi, diversi dai soggetti istituzionali, che possiedono quote del fondo superiore al 5% del patrimonio del fondo (c.d. "partecipanti qualificati"), sono

soggetti a tassazione per trasparenza sui redditi (utili o perdite) maturati annualmente dal Fondo immobiliare, indipendentemente dalla loro percezione.

Ai fini della verifica della quota di partecipazione si tiene conto delle quote possedute per interposta persona, fiduciarie, società controllate e familiari. I proventi derivanti dalla cessione di quote di partecipazione sono assimilati ai proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società di persone.

Con riferimento ai redditi conseguiti nelle annualità precedenti, i partecipanti “qualificati”, sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva del 5% sul valore medio delle quote possedute così come risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. Tale imposta sostitutiva dovrà essere versata, a cura della SGR o intermediario, in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2011 ed il 16 giugno 2012.

I redditi conseguiti dagli altri partecipanti ai fondi (istituzionali e non istituzionali con quote pari o inferiori al 5%) restano soggetti all’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto del 20% sui proventi conseguiti al momento della loro erogazione, ai sensi dell’articolo 7 del DL 351/2001.

Sui redditi conseguiti da partecipanti non residenti la ritenuta continua ad essere applicata, a titolo di imposta, al momento della loro erogazione, salvo apposite norme convenzionali. Restano esclusi dalla ritenuta solo i proventi percepiti da soggetti esteri istituzionali residenti in Paesi white list (Fondi pensione, OICR esteri, Enti ed organismi internazionali, Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato).

Viene prevista in capo alla SGR la possibilità (non più l’obbligo dopo l’abrogazione delle norme del DL 78/2010), di disporre entro il 31 dicembre 2011, previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, la liquidazione dei fondi nei quali almeno un partecipante (esclusi i soggetti istituzionali) deteneva una quota di partecipazione superiore al 5% alla data del 31 dicembre 2010. In tal caso, la SGR applica un’imposta sostitutiva pari al 7% del valore netto del fondo risultante al prospetto al 31 dicembre 2011. L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40% entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi entro il 31 marzo 2012 ed il 31 marzo 2013.

La liquidazione dovrà essere conclusa nel termine di 5 anni e sui risultati di liquidazione eventualmente prodotti, a far data dal 1° gennaio 2011, risulta dovuta annualmente un’imposta sostitutiva del 7%. In caso di liquidazione, non si applica l’imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti “qualificati” sui redditi maturati nelle annualità pregresse, né l’imposizione per trasparenza sui redditi futuri.

La norma in oggetto sembra parzialmente rispondere ad alcune critiche mosse all’imposta sostitutiva sui fondi immobiliari “irregolari” prevista dal DL 78/2010, (definita “patrimoniale mascherata” perché appariva errato parlare di un’imposta sostitutiva in mancanza di un’imposta “sostituita”, dato che i fondi non sono soggetti passivi delle imposte sui redditi). L’imposta sostitutiva viene, infatti, ora applicata in capo al partecipante “qualificato”, soggetto alle imposte sui redditi, sui proventi maturati nel fondo al 31 dicembre 2010.

L’intervento retroattivo solleva forti perplessità per la possibile violazione dei principi fissati dall’articolo 3 dello Statuto del contribuente, che prevede che le leggi tributarie non abbiano effetto retroattivo. Resta inoltre l’incongruenza dell’applicazione di un’imposta “sostitutiva” delle imposte sui redditi sul fondo

immobiliare, non soggetto alle imposte sui redditi, nelle ipotesi di liquidazione volontaria disposta dalla SGR ove partecipino al fondo, soggetti non istituzionali con quote “qualificate”.

CREDITO

Fondo di Garanzia per le PMI (art. 8, comma 5, lett. a e b)

Le disposizioni relative al Fondo di Garanzia per le PMI prevedono quanto segue:

- la lettera a) prevede che il Fondo di Garanzia sia scorporato dal Fondo per la Finanza d'Impresa (FFI) nel quale era confluito ai sensi della Finanziaria 2007. Quest'ultima ha istituito il FFI con l'obiettivo di “facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese” prevedendo che nello stesso confluissero, oltre al Fondo di Garanzia per le PMI, anche altri interventi agevolativi in materia di capitale di rischio. In mancanza del previsto provvedimento attuativo, il FFI non è però ancora divenuto operativo (nel frattempo le singole misure agevolative confluite nel FFI hanno continuato ad operare) mentre il Fondo di Garanzia ha assunto un rilievo tale da giustificare una separata gestione. Lo scorporo, in passato richiesto da Confindustria, appare pertanto opportuno.

Viene inoltre specificato che il FFI può operare con interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento.

- La lettera b) prevede che, ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle PMI nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze possono essere modificate e integrate le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia disciplinate dal decreto 248/99. In particolare tali modifiche potranno riguardare:
 - **differenziazioni delle percentuali di copertura della garanzia** del Fondo per una migliore finalizzazione degli interventi per favorire l'accesso al credito delle PMI. In proposito si segnala che oggi il Fondo copre tutte le operazioni con le stesse percentuali (vi sono invece differenziazioni relative all'ubicazione dell'impresa garantita), senza dunque compiere scelte di politica industriale; queste ultime sarebbero possibili alla luce della nuova disposizione che non fornisce però indicazioni in merito ai possibili contenuti di tali scelte;
 - **differenziazioni di onere della garanzia**; in proposito si ricorda che oggi il costo della garanzia del Fondo - concessa a titolo gratuito per le operazioni riferite a PMI ubicate nel Mezzogiorno - varia dallo 0,25% all'1% dell'importo garantito in relazione a dimensione e ubicazione dell'impresa garantita e tipologia di operazione;
 - la **possibilità che il Fondo garantisca, a titolo oneroso, gli interventi nel capitale di rischio delle imprese** da parte di fondi comuni d'investimento mobiliari chiusi.

Usura (art. 8, comma 5, lett. d)

La disposizione modifica le norme in materia di determinazione trimestrale della soglia degli interessi usurari.

Nel dettaglio è modificato l'articolo 2 della legge 108/96, che stabiliva che il limite oltre il quale gli interessi, per le diverse categorie omogenee di operazioni di finanziamento (mutui a tasso fisso, mutui a tasso variabile, factoring, leasing, ecc.), sono da considerarsi usurari è pari al tasso effettivo globale medio (TEGM), risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata dalla Banca d'Italia per conto del MEF, maggiorato del 50%.

Il criterio di determinazione della soglia di usura introdotto dal Decreto Sviluppo prevede invece che la soglia stessa sia calcolata aumentando il TEGM del 25% e aggiungendo 4 punti percentuali; la norma stabilisce inoltre che la differenza tra TEGM e tasso soglia non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.

La nuova curva dei tassi soglia ha dunque una pendenza minore della precedente, con valori più elevati di quelli precedenti quando i tassi medi sono particolarmente bassi e che tendono a ridursi al crescere di questi ultimi.

La ratio di tale disposizione si comprende alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione dell'attuale meccanismo che, per livelli di tassi particolarmente contenuti, ha dato prova di inefficienza rischiando di rappresentare un ostacolo all'erogazione del credito alle imprese.

Il nuovo meccanismo di calcolo si applica dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo. Per l'indicazione dei tassi soglia applicabili a partire da tale data si rinvia alla [comunicazione dell'Area del 1 luglio scorso](#).

Ius variandi (art. 8, comma 5, lett. f e g)

La norma che interviene sulla disciplina relativa alla modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari, contenuta all'articolo 118 del Testo Unico Bancario, è stata significativamente modificata in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo.

Il testo originario del decreto stabiliva:

- la possibilità di **deroga, su accordo delle parti, alle disposizioni dell'articolo 118**, in caso di contratto con cliente non consumatore o micro-impresa (lett. f);
- la facoltà di introdurre la suddetta deroga nei **contratti in corso** tramite **modifica unilaterale delle condizioni** da parte di banche e intermediari finanziari, comunicata al cliente entro il 30 giugno 2011 e approvata, salvo recesso del cliente (senza oneri aggiuntivi) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (lett. g).

Pertanto, a grave penalizzazione per le imprese (diverse dalle micro-imprese), veniva consentita la deroga alle condizioni a cui l'articolo 118 subordina la facoltà per gli intermediari di modifica unilaterale dei contratti, tra cui la necessaria sussistenza di un **giustificato motivo**, gli obblighi in tema di preventiva ed espressa comunicazione (forma scritta e preavviso minimo di due mesi) e il diritto del cliente di recedere alle precedenti condizioni e senza spese. In particolare, diveniva possibile anche **derogare al divieto di modifica unilaterale dei tassi di interesse nei contratti di durata a tempo determinato** (es. mutui), introdotto dal

d. lgs. n. 141/2010 in occasione del recepimento della direttiva sul credito al consumo (direttiva CE 2008/48) ed entrato in vigore ad inizio 2011.

Inoltre, la disciplina transitoria consentiva che nel caso di contratti in corso non vi fosse accordo tra le parti, considerato dalla norma stessa necessario ai fini dell'introduzione della clausola di deroga nei contratti, bensì la **mera possibilità di recesso** per il cliente che non volesse accettare le modifiche comunicate dalla banca.

A seguito dell'intervento di Confindustria, sono stati introdotti in fase di conversione del decreto i correttivi utili a garantire la necessaria continuità dei presidi posti a tutela del cliente dall'articolo 118 TUB. Il testo del decreto, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 106/2011, prevede ora:

- l'**abrogazione** della disposizione introdotta dal DL che consente la deroga alla disciplina dell'articolo 118. Viene così **esclusa la facoltà di deroga alle tutele** previste, compreso il divieto di modifica unilaterale dei tassi in caso di contratto a tempo determinato;
- l'introduzione all'articolo 118 TUB di una nuova disposizione, la quale chiarisce che **per i contratti diversi da quelli a tempo indeterminato** (es. mutuo) - con l'eccezione di quelli conclusi con consumatori e micro-imprese - **i tassi possono essere modificati solo se le parti si accordano circa le ipotesi di variazione**. Tali ipotesi devono essere necessariamente legate a eventi e condizioni predeterminati e indicati con precisione in **specifiche clausole** del contratto, che il cliente deve approvare **espressamente**.

Dunque, ai sensi della nuova norma, i tassi potranno essere modificati solo nei casi espressamente pattuiti; le **altre condizioni** del contratto a tempo determinato rimangono, invece, modificabili solo in presenza di **giustificato motivo** e nel rispetto delle attuali disposizioni in materia di obblighi di comunicazione e recesso.

Con riferimento ai **contratti di durata a tempo indeterminato** la disciplina previgente non viene alterata: **tutte le condizioni** del contratto, inclusi i tassi, rimangono modificabili solo in presenza di un **giustificato motivo** e, come per gli altri, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e del diritto di recesso per il cliente.

- nel considerare l'accordo tra le parti quale elemento imprescindibile ai fini della predisposizione delle suddette clausole, viene **abrogata la disciplina transitoria** prevista dal DL e prescritto il **divieto di modifica dei contratti in corso** alla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, viene disposta l'**inefficacia** delle modifiche eventualmente apportate alla predetta data.

Disposizioni in materia di strumenti di pagamento (art. 8, comma 7)

Il decreto introduce alcune novità in materia di tempi di esecuzione dei bonifici disposti su supporto cartaceo e in materia di circolazione di assegni in forma elettronica, che non sono state modificate nella sostanza dalla legge di conversione. È stata però aggiunta un'ulteriore norma in tema di assegni bancari emessi senza provvista (lett. f-bis). Nel dettaglio:

- **lettera a)**: interviene sull'articolo 20 del d. lgs. n. 11/2010, che fissa i termini di accredito dei fondi trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento (banca e altri intermediari) del cliente ordinante sul conto del beneficiario: la modifica introdotta consente di **aumentare di una giornata operativa il termine per l'accredito dei bonifici disposti su supporto cartaceo**, possibilità che prima era concessa solo fino al 1° gennaio 2012. L'adeguamento è motivato dai maggiori tempi di gestione che il supporto cartaceo comporta per le banche rispetto a quello elettronico (v. Relazione al Decreto Sviluppo).

Pertanto, la disciplina viene così modificata: **a regime**, il termine massimo per l'accredito (e la messa a disposizione, ex articolo 23 del d. lgs. n. 11/2010) dei fondi è di una giornata operativa dalla ricezione da parte della banca dell'ordine di pagamento (facendo attenzione al *cut-off time*, che indica l'orario oltre il quale l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva) e **due giornate operative** nel caso di operazione disposta su supporto cartaceo; nel transitorio, ossia **fino al 1° gennaio 2012**, è possibile, su accordo delle parti, prevedere un periodo più lungo, non oltre le tre giornate operative per i bonifici elettronici e fino a **quattro giornate operative** per quelli disposti su supporto cartaceo;

- **lettere da b) a f)**: introducono previsioni volte ad **equiparare** dal punto di vista giuridico **gli assegni in forma elettronica a quelli cartacei**, modificando in tal senso anche la c.d. legge sull'assegno (R.D. n. 1736/1933). In particolare, vengono consentiti: la presentazione al pagamento, anche attraverso una stanza di compensazione, di assegni bancari e circolari anche in forma elettronica; il protesto (o constatazione equivalente) effettuato in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica. Inoltre, è previsto che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscano a tutti gli effetti gli originali solo in caso di conformità assicurata dalla banca negoziatrice mediante firma digitale. Disposizioni attuative e regole tecniche sulle novità introdotte sono rimesse a futuri regolamenti del Ministro dell'Economia e a seguire della Banca d'Italia;
- **lettera f-bis)**: con riferimento alla disciplina sugli assegni bancari, la nuova norma inserita in fase di conversione del decreto riguarda il **pagamento tardivo dell'assegno emesso senza provvista**. In particolare, la disposizione prevede che la firma del portatore dell'assegno, necessaria a comprovare che il suddetto pagamento (che include anche interessi, penale e spese protesto) sia avvenuto in tempo utile per evitare ulteriori sanzioni amministrative a carico del traente (60 giorni dal termine per la presentazione all'incasso dell'assegno), venga autenticata dai soggetti competenti (organi PA, gestori servizi pubblici, altri) in via gratuita - salvi i diritti previsti - e nel giorno della richiesta di autentica, salvo rifiuto motivato. In questo modo, vengono introdotti importanti presidi a beneficio del corretto, trasparente e tempestivo compimento della procedura descritta.

Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento (art. 8-bis)

In sede di conversione del decreto è stata introdotta una norma in tema di centrali rischi (Centrale Rischi Banca d'Italia e SIC - sistemi di informazione creditizia - privati), che disciplina, in particolare, la tempistica di **cancellazione dalle banche**

dati delle segnalazioni riferite a **persone fisiche e giuridiche** per ritardati pagamenti, **in caso di regolarizzazione dei pagamenti stessi**.

Nel dettaglio, la banca beneficiaria del pagamento da parte del debitore segnalato dovrà fare **istanza** di cancellazione presso la/le banche dati presso cui è stata effettuata la segnalazione **non oltre sette giorni** dall'avvenuto pagamento e la/le banche dati in questione dovranno provvedere alla **cancellazione** della segnalazione **entro cinque giorni lavorativi** dalla ricezione della suddetta istanza della banca.

La nuova disposizione prevede anche che le **segnalazioni in essere**, se relative al **mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale**, vengano **estinte** - a prescindere dal pagamento - **entro quindici giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL. Non viene però esplicitato se da tale obbligo per le segnalazioni in essere possa evincersi, come è auspicabile, il principio generale, valido anche per le segnalazioni future, secondo cui non devono essere segnalati ritardi di pagamento di rate mensili fino a 5 o di una rata semestrale. Infine, viene rimesso alla Banca d'Italia il compito di recepire tali novità all'interno della disciplina sulla Centrale Rischi.

La norma, seppur con una formulazione a tratti lacunosa, introduce importanti novità a tutela della posizione del cliente segnalato nei confronti del sistema creditizio, sia in termini di tempestiva rettifica presso le banche dati a seguito dell'avvenuta regolarizzazione della sua posizione, sia in termini di obbligo di cancellazione delle segnalazioni in essere per ritardi di breve durata (attualmente, in materia di banche dati l'articolo 125 del Testo Unico Bancario disciplina, a tutela dei soli consumatori, gli obblighi di informativa dei finanziatori nei confronti dei consumatori in caso di prima segnalazione a una banca dati o di negazione del finanziamento richiesto a seguito della consultazione delle informazioni presenti in una banca dati).

Cancellazione ipoteca sui mutui (art. 8, comma 8)

Il Decreto Sviluppo ha opportunamente chiarito all'articolo 40-bis del Testo Unico Bancario che le norme sulla cancellazione automatica dell'ipoteca si applicano non solo ai mutui fondiari, ma anche a tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca.

Surrogazione – Portabilità (art. 8, comma 8)

Il Decreto Sviluppo ha specificato che le norme sulla surrogazione si applicano solo ai consumatori e alle micro-imprese (imprese con numero di dipendenti inferiore a 10 e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore 2 milioni di euro).

In proposito, va ricordato che la disciplina sulla portabilità dei mutui era stata prevista per i consumatori nel decreto Bersani n. 7/2007 e che con il d.l. n. 141/2010 è stata inserita nel Testo Unico Bancario tra le misure relative alla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali. Con l'introduzione nel TUB non era però stato chiarito se la disciplina sulla portabilità fosse applicabile anche ai soggetti diversi dai consumatori.

WELFARE

Transazioni on line delle ASL (art. 6)

Il decreto prevede la facoltà di effettuare “on line” qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini. Si tratta di una proposta nel senso della trasparenza e della semplificazione. Occorrerà monitorarne l'effettiva realizzazione. Inoltre, si prevede che i pagamenti dei cittadini relativi all'onere delle prestazioni sanitarie nonché l'invio dei referti medici avverranno per via telematica. Anche tale innovazione e' condivisibile e fa parte del progetto ICT in sanità che Confindustria ha proposto in questi anni.